



Provincia di Rimini

I REGOLAMENTI

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

**Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione,
requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame.**

approvato con delibera del Consiglio provinciale n.89/2007

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
ART. 2 – NORME GENERALI	Pag. 3
ART. 3 – BANDO PUBBLICO	Pag. 3
ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI	Pag. 4
ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI	Pag. 4
ART. 6 – ESAME DI CONTROLLO	Pag. 5
ART. 7 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE	Pag. 6
ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME	Pag. 6
ART. 9 – PROVE D'ESAME	Pag. 7
ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE	Pag. 7
ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	Pag. 7
ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D'ESAME	Pag. 9
ART. 13 – ESITI ESAME, VERBALE LAVORI, RILASCIO ATTEST.	Pag. 9
ART. 14 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO	Pag. 10
ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA	Pag. 10
ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO	Pag. 10

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Rimini gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore¹ e delle relative disposizioni ministeriali.
2. L'idoneità professionale può essere conseguita in forma completa (nazionale ed internazionale), oppure per il solo ambito nazionale o, ancora, per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.

ART. 2
NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Responsabile del Servizio provinciale competente a sovrintendere alla loro effettuazione .
3. Gli esami di idoneità si svolgono, di massima, con la seguente frequenza temporale:
 - trasportatore su strada di merci - tre sessioni annuali;
 - trasportatore su strada di viaggiatori – due sessioni annuali.
4. In relazione all'andamento del numero delle istanze pervenute nelle su richiamate tipologie d'esame, il Responsabile del competente Servizio può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame unificate per le due tipologie.

ART. 3
BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci c/terzi e trasportatore di viaggiatori viene operata mediante separati bandi pubblici, contenenti tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. I bandi vengono affissi all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 30 (trenta), pubblicati nel sito Web dell'Ente, nonché inviati all'Ufficio Provinciale di Rimini - SIIT n.4, per opportuna conoscenza.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione. Al Responsabile del Servizio provinciale competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

¹ D.Lgs 22-12-2000, n. 395 e succ. modif. ed integraz. e relativo Regolamento di attuazione (Decreto 28/4/2005, n. 161); L.R. n. 9/2003, Decreto Dirigenziale prot. 162/DTT del 25/3/2004 e s.m.i..

ART. 4
REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione dell'attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, gli aspiranti in possesso – alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione - dei seguenti requisiti:
 - maggiori di età,
 - non interdetti giudizialmente
 - non inabilitati,
 - non sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. 575/1965
 - titolo di studio: avere assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado², ovvero avere assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, c. 6 del DLgs n. 395/2000 e all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003, presso un Ente formatore appositamente autorizzato.
 - residenza anagrafica nella Provincia di Rimini, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero³. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Rimini il solo domicilio.
2. **Coloro che intendono sostenere l'esame di controllo**⁴ di cui al successivo Art. 6, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, devono dimostrare di aver maturato una esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni nello svolgimento di attività di direzione di impresa, ai sensi dell'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395 del 22/12/2000
3. In caso di pregresso esito negativo, il candidato potrà ripetere l'esame non prima che siano trascorsi tre mesi dalla precedente prova sostenuta. Ai fini del riconoscimento di tale requisito fa fede la data di presentazione della nuova domanda di partecipazione
4. Al cittadino straniero che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, e comunque la residenza nel territorio della Provincia di Rimini.
5. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato dall'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

ART. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'Art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda in bollo del valore corrente alla Provincia di Rimini – Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4 , indicando il tipo di esame che intendono sostenere.

² titolo di studio conseguito a seguito di corso di durata triennale, quadriennale, quinquennale

³ Fatta salva l'applicazione del DLgs n. 30/2007 e s.m.i. nonché relative circolari esplicative

⁴ Previsto dall'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000

2. La domanda può essere consegnata di persona direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Rimini, ovvero può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Bando può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata. Tuttavia, contenendo l'istanza dichiarazioni sostitutive, se la stessa viene consegnata di persona, la firma va apposta in presenza del dipendente addetto. Se, al contrario, la domanda viene inviata per posta, deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.
 - Due marche da bollo del valore corrente: una per la domanda di partecipazione ed una da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esame con esito negativo, la marca da bollo verrà restituita.
 - Qualora non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestato in originale rilasciato a seguito di superamento del corso richiamato all'art. 4
 - **Con riferimento al solo esame di controllo**, ai fini di attestare l'esperienza pregressa, fotocopia della documentazione prevista al successivo art. 6 del presente Regolamento, con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n 445/2000
 - Per il cittadino straniero, documentazione attestante la regolarità del soggiorno e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 4
6. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

ART. 6 ESAME DI CONTROLLO

1. Per accedere all'esame di controllo di cui all'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000 il candidato deve provare di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione di attività all'interno di una o più imprese di cui all'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000 in possesso dei requisiti di legge, indipendentemente dalla loro tipologia di iscrizione.
2. L'esperienza pratica si considera:
 - continuativa se è svolta senza alcuna interruzione, ovvero, con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - attuale se è in corso di svolgimento, ovvero, è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
3. L'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:
 - a) amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d'Amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

- c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
 - d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranviari e al 10° livello CCNL del noleggio.
4. Per accedere all'esame di controllo, quanto sopra indicato deve essere dimostrato a mezzo di specifico atto o documento probante il fatto di aver diretto l'attività di impresa di autotrasporto e ricoperto una delle su indicate posizioni.
5. Le modalità previste per l'esame di controllo sono disciplinate nel successivo art. 11 punto 2 del presente Regolamento.

ART. 7

AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – Ufficio Trasporti:
- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il Bando pubblico informa gli interessati sulle comunicazioni previste ai sensi della L. 241/90. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso.
 - b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame.
 - c) predispone l'elenco degli ammessi che, firmato dal Responsabile del Servizio competente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Rimini e pubblicato sul sito Internet della Provincia per giorni 15 (quindici).
 - d) comunica, con lettera raccomandata AR, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
2. Il candidato che ha presentato domanda nei termini si intende automaticamente convocato, nella data e nel luogo prefissati dal bando per la prova d'esame, se non riceve comunicazione di esclusione.

ART. 8

COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame viene istituita - per ciascuna tipologia d'esame (merci e viaggiatori) - con decreto del Presidente della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" e dell'art. 28 dello Statuto Provinciale ed è composta come segue:
- Presidente - individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - Membri:
 - un esperto appartenente all'Ufficio Provinciale di Rimini - S.I.I.T. n. 4 del Ministero dei Trasporti appartenente alla categoria direttiva o di concetto;
 - un esperto nelle materie d'esame.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio Lavori Pubblici e Mobilità.
3. Per ogni membro di cui sopra viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, mentre vengono nominati, quale Vice-Presidente, almeno due membri supplenti.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. La Commissione d'esame ha una durata di tre (3) anni dall'atto di nomina.
7. Ai componenti della Commissione, qualora non dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, ovvero ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto di Giunta Provinciale, in un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003
8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

ART. 9 PROVE D'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 10 QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

1. A cura della competente struttura del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, c. 5 del D.Lgs n. 395/2000 e successive modificazioni, viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione
2. La Provincia di Rimini pubblica, contestualmente al Bando, l'elenco dei quesiti e delle esercitazioni su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori.

ART. 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori in campo nazionale ed internazionale vertono sulle materie elencate nell'Allegato "A", così come rispettivamente previste per ciascuna tipologia d'esame.
2. L'elaborato, adeguatamente diversificato per garantire imparzialità e trasparenza, è prodotto dalla Commissione con metodo informatico.
3. L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) 1° prova scritta 60 domande con 4 risposte alternative, di cui 40 relative all'ambito nazionale e 20 relative all'ambito internazionale, suddivise come segue:
20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;

- 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell'azienda;
- 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di Norme tecniche e Gestione tecnica;
- 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale.

2 ore di tempo a disposizione

punteggio massimo attribuibile 60 punti

prova superata con punteggio minimo di 30 punti , rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia

b) 2° prova scritta 1 esercitazione su un caso pratico;

2 ore di tempo a disposizione

punteggio massimo attribuibile 40 punti

prova superata con punteggio minimo di 20 punti, rispondendo correttamente ad almeno la metà delle richieste contenute nell'esercitazione.

4. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.
5. All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame su argomenti vertenti il solo ambito nazionale, ovvero il solo ambito internazionale nel caso in cui il soggetto sia già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale. L'esame di ciascuna di queste tipologie si compone delle prove di cui ai punti a) e b) sopra indicati.
6. Per quanto riguarda l'**esame di controllo**, le due prove scritte hanno le medesime caratteristiche già elencate ai punti a) e b) per l'esame completo, con l'unica differenza che la seconda prova (esercitazione su un caso pratico) si considera superata con un punteggio minimo di 16 punti.
7. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi sopra indicati è comunque di almeno 60 punti
8. Le presenti disposizioni rappresentano la vigente normativa⁵. In caso di successive modifiche o integrazioni, il Responsabile del Servizio Provinciale competente ha mandato, in sede di emanazione del Bando pubblico, di provvedere al recepimento dei necessari adeguamenti per il regolare svolgimento degli esami in conformità alle previsioni normative.

ART. 12

PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D'ESAME

1. Dopo l'identificazione, a ciascun aspirante viene consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz e l'esercitazione sul caso pratico, anche il seguente materiale:

⁵ Combinato disposto DLgs n. 395/2000 e successive m. e i. , circolare n. 5/2006 emanata dal Ministero dei Trasporti – ex Unità operativa APC 5

- due bustine e due cartoncini
 - due buste in cui inserire rispettivamente la prova quiz (contrassegnata con la lettera "A") e l'esercitazione sul caso pratico (contrassegnata con la lettera "B").
2. Il candidato scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nei cartoncini, li chiude nelle rispettive bustine e li inserisce nelle buste A e B.
 3. L'esame inizia con lo svolgimento della prova quiz. Solo al termine di questa può essere consentita l'eventuale uscita temporanea, previa consegna di tutto il materiale d'esame ai membri della Commissione.
 4. L'esercitazione oggetto della seconda prova viene estratta da un candidato in sede d'esame tra le tre scelte dalla Commissione all'interno delle esercitazioni rese note.
 5. Al momento della consegna i candidati inseriscono gli elaborati nelle buste, insieme alle bustine. Due membri della Commissione appongono sulle buste A e B le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta, e provvedono alla loro pinzatura per garantire l'appartenenza allo stesso candidato. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di correggere le esercitazioni sul caso pratico solo qualora l'esito della prova a quiz sia risultato positivo.
 6. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all'apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al candidato relativo.

ART. 13

ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici), mentre per la medesima durata viene altresì pubblicato nel sito web dell'Amministrazione Provinciale l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – Ufficio Trasporti.
3. L'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 40 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
4. L'attestato rilasciato certifica l'abilitazione professionale conseguita con l'eventuale limitazione per il trasporto su strada in campo nazionale, nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame con tale limitazione.
5. Al successivo superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo.
6. L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso⁶ al Ministero dei Trasporti ai fini della tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato.

ART. 14

ACCERTAMENTI E REVOCA E DECADENZA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà controlli a campione, anche dopo il rilascio dell'attestato e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente

⁶ Ai sensi dell'art. 9, c. 2 del DLgs n. 395/2000

competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

3. Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Provincia di Rimini segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.
4. In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione provinciale provvederà all'eventuale revoca/decadenza dell'attestato.

ART. 15

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16

ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali, statutarie.
2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

ALLEGATO “A”

ELENCO DELLE MATERIE D’ESAME PER TRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI

L’esame per il conseguimento delle idoneità professionali per la direzione dell’attività di autotrasporto di merci e di persone, ai sensi dell’Allegato “I” del DLgs n. 395/2000 e dell’Allegato “B” della L.R. n. 9/2003, verte sulle materie che seguono:

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2. essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla responsabilità contrattuale;
4. conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, etc.) nonché le conseguenze del fallimento;
2. possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);
2. conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3. conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);

4. conoscere le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85⁷, nonché del regolamento CEE n. 3821/85⁸, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1. all'IVA per i servizi di trasporto;
2. alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3. alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
4. alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli strumenti o mezzi di pagamento;
2. conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
3. sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4. essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;
5. essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6. essere in grado di redigere un bilancio;
7. conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8. essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc;
9. conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc;
10. conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11. conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13. conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

Trasporti su strada di viaggiatori

14. essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
15. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

⁷ Regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

⁸ Regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1056/97 della Commissione

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;
2. conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
3. conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4. conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
5. conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

Trasporti su strada di viaggiatori

6. conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
7. conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati Membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2. essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);
3. conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;
4. essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;
5. essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6. conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, etc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico, delle merci (ripartizioni del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, etc.);
7. conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti in particolare quelle derivanti dalle direttive 94/55/CE⁹, dalla direttiva 96/35/CE¹⁰ e dal regolamento (CEE) n. 259/93¹¹
9. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
10. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme al trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza Stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);
2. essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati Membri (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);
3. essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
4. essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5. avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati Membri

⁹ Direttiva 94/55/ce del Consiglio del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

¹⁰ Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

¹¹ Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 120/97